



# Veicoli di fine serie

---

Data: Berna, 31.08.2016  
A: Pubblicazione Internet

---

N511-1465

Collab. responsabile: Stefan Wenger

## Applicazione in Svizzera

Il documento qui pubblicato descrive le modalità di applicazione in Svizzera dell'autorizzazione speciale prevista dall'articolo 27 della direttiva 2007/46/CE, dall'articolo 10 della direttiva 2003/37/CE risp. dall'articolo 16 della direttiva 2002/24/CE relativamente ai «veicoli di fine serie».

In base all'articolo 27, comma 1 della direttiva 2007/46/CE, il articolo 10 della direttiva 2003/37/CE risp. il articolo 16 della direttiva 2002/24/CE, gli Stati membri dell'UE hanno la facoltà – non tuttavia l'obbligo – di immatricolare per un periodo limitato i veicoli conformi a un'omologazione CE non più valida, nonché di autorizzarne la vendita e la messa in circolazione. Per veicoli della direttiva 2007/46/CE per 12 mesi (veicoli completi) o 18 mesi (veicoli completati successivamente) per quelli della direttiva 2003/37/CE per 24 mesi risp. 30 mesi (veicoli completati successivamente) quelli della direttiva 2002/24/CE per 12 mesi: l'estensione è quindi concessa, previa apposita autorizzazione, per il periodo suddetto (ma non oltre!) dalla scadenza dell'omologazione, limitatamente a veicoli presenti sul territorio UE muniti di omologazione CE valida al momento della produzione, ma scaduta in seguito.

In Svizzera, l'immatricolazione (prima messa in circolazione) segue una procedura diversa, in cui fa fede la data di sdoganamento (importazione): i veicoli regolarmente importati e sdoganati per tempo, vale a dire entro la scadenza prevista, possono essere immatricolati senza vincoli temporali o quantitativi, anche nel caso in cui nel frattempo siano entrate in vigore nuove disposizioni, ad esempio sulle emissioni di gas di scarico. Per questo tipo di importazioni, quindi, la regolamentazione svizzera si rivela molto più "generosa" di quella europea.

## Applicazione delle disposizioni in Svizzera

Il 18 ottobre 2010 è entrata in vigore per la Svizzera la revisione del capitolo 12 dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement - MRA) ([Internet-Link](#)). L'MRA costituisce uno dei sette accordi inclusi nel trattato con l'Unione Europea comunemente noti con il nome di «Accordi bilaterali I».

Con la revisione del capitolo 12 risp. 13 dell'MRA («Decisione n. 1/2010», in combinato disposto con l'articolo 1, comma 2 del testo dell'accordo), la Svizzera si impegna a riconoscere la direttiva 2007/46/CE risp. 2003/37/CE e ad applicare come nei Paesi UE le norme previste da tale regolamento, accettando le relative approvazioni generali.

In base all'articolo 27, comma 1 della direttiva 2007/46/CE, gli Stati membri dell'UE hanno la facoltà, entro i quantitativi massimi fissati nell'Allegato XII, parte B di questa direttiva, di immatricolare per un periodo limitato i veicoli conformi a un'omologazione CE non più valida, nonché di autorizzarne la vendita e la messa in circolazione. In base all'articolo 10, comma 1 della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri dell'UE hanno la facoltà entro i contributi fissati nell'Allegato V parte B di questa direttiva, di immatricolare per un periodo limitato secondo comma, tre veicoli nuovi d'un tipo per un'omologazione CE non più valida, nonché di autorizzarne la vendita e la messa in circolazione. Pur assicurando agli Stati membri un relativo margine di libertà, i due suddetti articoli non vincolano la Svizzera a dover concedere un'autorizzazione speciale per i veicoli di fine serie presenti sul territorio di uno Stato europeo e non ancora immatricolati in uno Stato membro dell'UE.

Ufficio federale delle strade USTRA  
Stefan Wenger  
Indirizzo postale: 3003 Berna  
Weltpoststrasse 5, 3015 Berna  
Tel. +41 58 463 42 35, fax +41 58 463 43 21  
Stefan.Wenger@astra.admin.ch  
www.astra.admin.ch

Per la direttiva 2002/24/CE la Svizzera non ha nessun accordo con gli Stati membri dell'UE per un riconoscimento reciproco della valutazione di conformità (Mutual Recognition Agreement – MRA). Nonostante ciò la Svizzera utilizza la determinazione. In base all'articolo 16, comma 1 della direttiva 2002/24/CE gli Stati membri possono all'interno dei limiti stabiliti in Allegato VIII e per un periodo limitato comma 1, autorizzare la vendita o la messa in servizio, dei veicoli nuovi di un tipo della quale l'omologazione CE non è più valida.

Condizione per il rilascio di un'autorizzazione speciale per i «veicoli di fine serie» è la loro conformità all'omologazione CE dopo la data di produzione. Deve pertanto trattarsi di veicoli già prodotti, e non di veicoli costruiti a omologazione scaduta. L'attuale funzione di controllo della dichiarazione doganale si è finora rivelata molto positiva, tanto che la Svizzera **non applica** l'autorizzazione speciale per i veicoli di fine serie. La procedura adottata nel nostro Paese è regolata dai seguenti sei punti.

1. Veicoli completi importati e sdoganati *per tempo* in Svizzera:  
nessun provvedimento necessario, tali veicoli possono essere immatricolati senza alcun limite numerico o temporale.
2. Veicoli completi presenti sul territorio svizzero e non ancora sdoganati (in deposito franco doganale):  
tali veicoli devono essere sdoganati *per tempo*, dopodiché non è necessario alcun altro provvedimento.
3. Veicoli completi regolarmente immatricolati nell'UE con un'autorizzazione speciale per veicoli di fine serie, e successivamente importati e sdoganati regolarmente in Svizzera:  
tali veicoli possono essere immatricolati in Svizzera a condizione che i documenti doganali e del veicolo attestino la conformità ai suddetti requisiti; viene adottata la data di prima messa in circolazione indicata nell'immatricolazione nello Stato UE.
4. Veicoli completi importati e sdoganati in Svizzera «troppo tardi», ma accompagnati da un certificato di conformità (CoC) valido per tre mesi dopo la data di rilascio:  
nessuna possibilità di immatricolazione in Svizzera.
5. Veicoli incompleti, per i quali il veicolo nella prima fase costruttiva è stato importato e sdoganato *per tempo* in Svizzera, e nuovamente trasportato all'estero a scopo di trasformazione o completamento di una seconda fase costruttiva:  
spetta al richiedente far sì che i documenti doganali riportino che il veicolo nella prima fase costruttiva è stato importato per tempo. Se, una volta completato, viene nuovamente importato in Svizzera, il veicolo deve soddisfare le disposizioni valide al momento della sua importazione nella relativa fase costruttiva. Ciò significa che le omologazioni relative alla prima fase costruttiva sono ancora valide, anche se il veicolo completo viene importato in un momento in cui la validità di tale omologazione è già scaduta. Le eventuali omologazioni relative ai componenti della fase costruttiva successiva (p.es. impianto d'illuminazione, ESP, motore) devono tuttavia essere ancora valide al momento dell'importazione in Svizzera.
6. Veicoli incompleti non ancora importati in Svizzera o non ancora sdoganati, inviati all'estero a scopo di trasformazione o montaggio di componenti di una seconda fase costruttiva e per i quali, nella prima fase, il veicolo disponeva ancora di un certificato di conformità (CoC) valido al momento della richiesta, ma non più valido al momento dell'importazione del veicolo completo:  
nessuna possibilità di immatricolazione in Svizzera.

Cordiali saluti

**Divisione Circolazione stradale**

Stefan Wenger  
Bereichsleiter